

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18085-2015 proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1030/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 24/1013, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L'amministrazione ricorrente deduce la "violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 1, e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3)", in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente confermato la declaratoria della C.T.P. di nullità dell'avviso impugnato ("perché non sottoscritto dal Direttore e perché non è stata allegata la delega conferita a colui che quell'atto ha sottoscritto"), attribuendo "all'Ufficio l'onere di dimostrare una delega dei poteri di firma dell'accertamento, che invece era già imita nel suo ruolo di Capo Area Controllo, in virtù della preposizione a tale ufficio".

2. Il ricorso, sebbene tempestivo (trattandosi di giudizio instaurato l'8 giugno 2009 e dunque soggetto al termine di impugnazione annuale ex articolo 327 c.p.c., comma 1, ante novella), è però infondato.

3. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di accertamento tributario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, commi 1 e 3 gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva" (da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 22810/15), con la conseguenza che "la sottoscrizione dell'avvio di accertamento - allo della p.a. rilevanza esterna - da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'articolo 42, commi 1 e 3, dinanzi citato" (Cass., cent. n. 14195/00; ord. n. 9736/16).

5. Inoltre, in ipotesi di contestazione della sottoscrizione riconducibile non già al "capo dell'ufficio titolare", bensì ad un "funzionario della carriera direttiva", "incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. nn. 14626100, 17400112, 14942/13, del 2013), dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l'atto costituiscono una essenziale (garanzia per il contribuente" (Cass. nn. 18758/14, 22800/15, 24492/15).

6. Tanto risulta affermato "sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l'Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente" (Cass. nn. 18758/14, 1704/13, 14942/13), non essendo peraltro "consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire documenti in possesso dell'altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2" (Cass. sent. n. 14942/13, ord. n. 9736/16).

7. Avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei richiamati principi, il ricorso va respinto, ma senza condanna alle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese processuali.